

Storia dell'arte nella L. 107/2015

Clara Rech

Seminario ANISA 11 febbraio 2016.

- Potenziamento curricolare (Organico del Potenziamento)
- Alternanza Scuola-Lavoro
- CLIL
- Quota dell'autonomia
- Attività durante la sospensione della didattica
- Offerta formativa extracurricolare

Le possibilità

- Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici. (Art. 1, c.7, lettera c)

Attività durante la sospensione della didattica

- **3. Gli insegnamenti opzionali** (Art. 1 c 28)
- Le scuole secondarie di secondo grado introducono **insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno** anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente .

Insegnamenti opzionali

- **1. La quota d'autonomia** (*Regolamento dei licei, Art. 10, 1c*)
- Ogni istituto può, mantenendo inalterato il monte ore annuale complessivo, **modificare il quadro orario spostando alcune ore da una disciplina ad un'altra**. Non è possibile, però, modificare il quadro orario a proprio piacimento. **E' necessario seguire alcune regole fondamentali:**
 - 1) non è possibile modificare più del 20% del monte ore annuale nel primo biennio e nel quinto anno e non più del 30% nel secondo biennio;
 - 2) non è possibile ridurre una disciplina per più di un terzo delle ore previste nell'intero quinquennio;
 - 3) non possono essere soppresse discipline previste al quinto anno
 - 4) non è possibile superare le 27 ore complessive nei primi due anni e le 30 ore negli ultimi tre (tutte le ore eccedenti saranno, infatti, a carico dell'istituto e verranno considerate "insegnamenti aggiuntivi");
 - 5) infine, l'utilizzo di tale quota non dovrà determinare ulteriore esubero di personale.

La quota dell'autonomia